

G) PROVVEDIMENTI ALTRI ENTI

CORECOM - Comitato Regionale per le comunicazioni della Lombardia - Deliberazione n. 103 del 22 luglio 2020 Modifiche e integrazioni al Regolamento interno del Comitato Regionale per le Comunicazioni

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 62 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia che prevede il Comitato regionale per le comunicazioni quale organo indipendente di garanzia, con funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni della legge statale e della legge regionale;

Vista la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, «Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia (CORECOM) e, in particolare, l'art. 7 che prevede che il Comitato adotti il proprio regolamento interno;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo»;

Richiamata la propria deliberazione 7 novembre 2013, n. 63 recante «Modifiche e integrazioni al Regolamento interno del Comitato Regionale per le Comunicazioni»;

Rilevata l'esigenza di integrare detto Regolamento interno e di aggiornarlo al fine di garantire un migliore funzionamento del Comitato;

Ritenuto, in particolare, di disciplinare le modalità di convocazione delle riunioni e lo

svolgimento delle riunioni in videoconferenza;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni di cui all'allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione a scopo notiziale del Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente	La Presidente
Roberto Saini	Marianna Sala

— • —

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA LOMBARDIA

TITOLO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 7 della l.r. n.20/2003 «Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)» e disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato, nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore delle comunicazioni.

2. Il Comitato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 20/2003, è istituito al fine di assicurare, a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e controllo in tema di comunicazioni; esso è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è altresì organo di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di comunicazioni.

3. Il Comitato esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale, quali funzioni proprie, nonché quelle ad esso delegate dall'Autorità, ai sensi dell'art.1, comma 13, della legge 31 luglio 1999, n.249 e quelle ulteriormente delegate dal Ministero dello sviluppo economico, da altri Ministeri, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi da istituzioni ed enti, anche mediante apposite convenzioni, così come indicato dagli artt.9, 9-bis, 10 e 11 della l.r.20/2003.

Art. 2 Definizioni

1. Con l'espressione «Comitato» si intende il Comitato regionale per le comunicazioni, organo composto dal Presidente e dai componenti eletti dal Consiglio Regionale.

2. Con l'espressione «Autorità» si intende l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Con l'espressione «Presidente» si intende il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia.

4. Con l'espressione «l.r.20/2003» si intende la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 «Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)».

TITOLO II ORGANI

Art. 3 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni, determina l'ordine del giorno, coordina i lavori del Comitato stesso e cura l'esecuzione delle deliberazioni, mantiene i rapporti con gli organi istituzionali.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente da lui delegato.

3. Il Presidente, in casi straordinari di necessità e urgenza o di delega espressa da parte del Comitato, adotta i provvedimenti opportuni, che sono sottoposti al Comitato nella prima seduta dello stesso per la ratifica.

Art. 4 I vice Presidenti

1. Il Comitato, come disposto dall'art. 2, comma 2, della l.r.20/2003, elegge al suo interno due Vice Presidenti a scrutinio segreto.

2. Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti; in caso di parità di voti tra più componenti risulta eletto il più anziano di età.

3. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei due Vice Presidenti, il Comitato provvede alla sua sostituzione mediante elezione. Risulta eletto il candidato che ottiene più voti.

4. I Vice Presidenti possono essere revocati, sulla base di motivata mozione, proposta da almeno due componenti, che la depositano presso il Comitato. Essa verrà posta in discussione alla prima seduta, che è comunque convocata entro dieci giorni.

5. La votazione su tale mozione è effettuata a scrutinio palese e risulta approvata se ottiene il voto favorevole di almeno tre componenti.

Art. 5 Il Comitato

1. Il Comitato esercita le funzioni attribuite, assumendo ogni decisione a tale fine necessaria. In particolare:

- entro il 30 settembre di ogni anno presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario;
- provvede ad integrare il programma di attività con le iniziative e gli interventi in relazione a funzioni, decisioni o adempimenti successivamente intervenuti o approvati;
- presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio regionale ed all'Autorità il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria;
- adotta opportuni strumenti informativi per pubblicizzare la propria attività;
- partecipa, attraverso il Presidente, ed eventualmente altri incaricati, alla Conferenza dei Comitati per le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome;
- approva e rende pubblici atti procedurali, regolamenti, criteri operativi, disposizioni e procedimenti, finalizzati a conseguire una maggiore efficienza operativa e forme di comunicazione diretta;
- provvede alla valutazione ed al controllo strategico circa l'attuazione del programma di attività, finalizzati alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 06 agosto 2020

Art. 6 Funzionamento

1. Relativamente alle necessità di funzionamento il Comitato può stabilire di:

- a) incaricare i propri componenti, su proposta del Presidente, di funzioni specifiche e compiti istruttori, connessi all'attività del Comitato, per l'espletamento dei quali è possibile avvalersi, previo assenso degli organi del Consiglio regionale o della Giunta regionale rispettivamente competenti, della temporanea collaborazione di unità di personale regionale superiore rispetto a quelle stabilite dalla dotazione organica;
- b) istituire al proprio interno, su proposta del Presidente, gruppi di lavoro o tecnici, determinandone i componenti, i principi di funzionamento e la durata;
- c) affidare incarichi di studio, ricerca e attività specifica affinenti materie e casi che rientrano nelle attribuzioni istituzionali;
- d) avvalersi di soggetti ed organismi di riconosciuta indipendenza e competenza per l'esplicazione delle proprie funzioni.

Art. 7 Missioni e rappresentanza

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all'estero.

2. Le missioni dei componenti del Comitato sono preventivamente autorizzate dal Presidente e di esse viene data informativa nelle sedute del Comitato.

3. Le missioni del Presidente sono autorizzate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Sono rimborsate le spese per vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dell'area dirigenziale del personale regionale.

Art. 8 Incompatibilità e decadenza

1. Ciascun componente del Comitato è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente del Comitato la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Presidente del Comitato che, a tal fine, comunica il motivo dell'assenza, o dell'incompatibilità, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al Comitato.

3. Il Presidente del Comitato, nel caso sia venuto a conoscenza della sopravvenienza delle cause di incompatibilità nei confronti dei componenti del Comitato, le segnala al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della l.r.20/2003.

4. Il Presidente del Comitato, qualora i componenti non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell'anno solare, segnala le assenze ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r.20/2003 al Presidente del Consiglio regionale.

5. Il componente, che abbia accettato una candidatura per le elezioni politiche, amministrative o europee, ne informa immediatamente, per iscritto, il Presidente del Corecom che a sua volta ne informa, per iscritto, il Presidente del Consiglio regionale; analogamente procede il Presidente del Corecom, che abbia accettato una candidatura per le elezioni politiche, amministrative o europee, informando il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionali.

6. Il Presidente o il componente del Corecom, dopo l'accettazione della candidatura e per tutta la durata della campagna elettorale, resta sospeso dall'incarico.

Art. 9 Convocazione e validità delle riunioni

1. Il Comitato si riunisce in via ordinaria ed in via straordinaria, su iniziativa del Presidente.

2. Il Comitato è altresì convocato entro 15 giorni su richiesta scritta di almeno due componenti.

3. L'avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta mediante e-mail, ordina-

ria o certificata, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. In caso di urgenza motivata l'avviso è comunicato 48 ore prima della riunione, salvo che disposizioni normative impongano tempi inferiori.

5. Il Comitato può invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, rappresentanti di Enti ed istituzioni, di organizzazioni sindacali, culturali e sociali, di associazioni, di università ed enti di ricerca, esperti, nonché dirigenti e funzionari della Regione Lombardia.

6. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno due componenti. Delle adunanze invalide è comunque redatto un verbale, ai sensi dell'art.15.

7. Il Dirigente della struttura o il Dirigente dell'ufficio assistono alle riunioni del Comitato.

8. I componenti che non possono partecipare alla seduta ne informano in tempo utile il Presidente.

Art. 10 Sedute del Comitato

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche e di richiedere la partecipazione, ai fini informativi ed istruttori, di persone estranee al Comitato, che possono partecipare alla discussione, nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente della seduta, ma non alla votazione.

3. Il calendario delle sedute è pubblicato sul sito web del CORECOM.

4. Il Comitato si riunisce normalmente presso la propria sede.

5. Su decisione del Presidente, le sedute possono svolgersi in tele o videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione.

6. Anche quando la seduta si svolge presso la sede del Comitato, ciascun componente può parteciparvi in tele o videoconferenza, dandone avviso al Presidente con un preavviso di almeno un giorno.

7. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

Art. 11 Pareri

1. I pareri del Comitato richiesti ai sensi dell'art.9, comma 2, della legge regionale n.20/2003 sono inseriti all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato o, in caso di urgenza, possono divenire oggetto di riunione straordinaria dello stesso.

2. Il Comitato delibera sul testo del parere e lo invia all'organo richiedente insieme al verbale delle riunioni che lo concernono.

Art. 12 Consultazioni

1. Il Comitato procede periodicamente a consultazioni, sulle materie di propria competenza, con le istituzioni e gli organismi pubblici e privati nei settori delle comunicazioni e dell'informazione, il cui parere sia ritenuto utile ai fini del migliore svolgimento delle sue funzioni. I soggetti sono invitati via e-mail ordinaria o certificata. Tali consultazioni sono di norma pubbliche.

2. Il Comitato mantiene, nella persona del Presidente o di un suo delegato, stabili rapporti con gli Enti e gli operatori in materia di comunicazione.

Art. 13 Ordine del giorno

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della seduta.

2. L'ordine del giorno con la relativa documentazione devono essere trasmessi ai componenti almeno due giorni lavorativi prima della seduta.

3. Con il consenso dei presenti il Comitato può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. Il Comitato, a maggioranza assoluta dei presenti, può decidere l'inversione dell'ordine del giorno.

Art. 14 Delibere

1. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
2. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Tutte le delibere sono assunte di regola con votazione palese, con l'eccezione:

- a) dell'elezione dei Vice Presidenti;
- b) delle delibere concernenti persone e le qualità soggettive delle stesse o la valutazione dell'attività da queste svolta;
- c) in ogni caso ritenuto opportuno dal Presidente o da due componenti il Comitato.

4. Le delibere del Comitato sono sottoscritte, per quanto di sua competenza, dal Dirigente responsabile della struttura o dal Dirigente dell'ufficio.

Art. 15 Verbale della seduta

1. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura di uno dei dirigenti della struttura e da un funzionario da questi scelto ed è sottoscritto dal dirigente e dal Presidente.

2. Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata ad un componente designato dal Presidente.

3. Il verbale deve contenere l'indicazione dei presenti, della durata della seduta, dei componenti che si sono assentati nel corso della riunione, nonché di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza. Esso deve inoltre indicare gli argomenti trattati, il nome dei relatori, gli elementi essenziali delle relazioni svolte e della discussione, le decisioni adottate.

4. Ciascun componente ha la facoltà di chiedere che nel verbale venga specificata la motivazione del proprio voto ed ogni dichiarazione da lui rilasciata.

5. Il verbale di ogni seduta viene approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine ne viene data lettura all'inizio della seduta.

6. I verbali e gli atti del Comitato sono pubblici e restano depositati presso gli uffici del Comitato, e resi disponibili ai sensi della normativa in materia di pubblicità degli atti.

TITOLO III STRUTTURA

Art. 16 Personale

1. Il personale a disposizione della struttura di supporto al Comitato, assegnato a qualsiasi titolo, è alle dipendenze funzionali del Comitato e gerarchicamente risponde ai dirigenti sovra ordinati.

2. Il Comitato esamina periodicamente l'adeguatezza della dotazione organica delle strutture verificandone la congruità con la Presidenza del Consiglio regionale.

3. Il personale in servizio presso il Corecom è tenuto ad osservare il codice disciplinare dei dipendenti del Consiglio regionale.

Art. 17 Dirigenti

1. Il Dirigente responsabile della struttura e il Dirigente dell'ufficio svolgono le rispettive funzioni in coerenza con quanto disposto dagli artt. 38, 39 e 52 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20. A tal fine provvedono, per quanto di competenza, in particolare:

- a) alla direzione della struttura ed alla conseguente organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
- b) a assistere alle sedute del Comitato, assicurando il necessario supporto tecnico-amministrativo;
- c) a curare l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Comitato e ad assumere i relativi impegni di spesa;
- d) a stipulare contratti di consulenza e collaborazione, sulla base degli indirizzi, dei programmi e delle decisioni del Comitato;

e) ad adottare gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato

f) a curare i rapporti con i diversi livelli istituzionali e con gli altri soggetti interessati alle attività del Corecom.

Art. 18 Segreteria di Comitato

1. Il servizio di segreteria è assicurato a cura dei dirigenti della struttura.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 19 Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate a maggioranza assoluta (tre componenti su cinque).

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.